



ASSOCIAZIONE EX AGENTI

31021 MOGLIANO VENETO (TV) - VIA MAROCCHESA, 14
Telefoni 041/5494497 - Fax 041/5494633

STATUTO

*"In Labore Fidelitas
in Fidelitate Securitas"*

Atto di costituzione di data 29 febbraio 1984
Notaio Dr. Gianfranco Spinelli
Rogito n° 30331 di Repertorio – Codice Fiscale n° 94004620269

STATUTO

COSTITUZIONE E SEDE

art. 1 È costituita con sede in Mogliano Veneto – via Marocchesa 14, presso la Sede del Gruppo Agenti Generali Italia – un’associazione denominata: Associazione Ex Agenti Generali Italia.

L’Associazione assume il seguente motto: “In Labore Fidelitas – in Fidelitate Securitas”.

SCOPI

art. 2 Scopo dell’Associazione è quello di una fraterna unione tra i Soci, volta ad esaltare il valore professionale e morale dell’apporto di collaborazione dato all’Impresa durante il periodo di esercizio dell’incarico agenziale e, ove richiesto, porre a disposizione dell’Impresa stessa e del Gruppo Agenti il contributo di esperienza da essi acquisito in tale attività.

Assumere iniziative a favore degli associati di carattere sociale, culturale, ricreativo e di concreta solidarietà.

APPARTENENZA - SOCI

art. 3 Possono fare parte dell’Associazione tutti gli Agenti che abbiano svolto l’incarico agenziale presso le Assicurazioni Generali e/o le società incorporate in Generali Italia per la durata minima di 10 anni consecutivi e che siano cessati da tale incarico per limiti di età o invalidità riconosciuta.

Possono comunque richiedere l’iscrizione – prima del compimento del 65° anno di età – anche gli ex Agenti con almeno 25 anni di anzianità alle Assicurazioni Ge-

nerali e/o alle Società incorporate in Generali Italia e cessati per cause diverse dall'invalidità, escluso il caso di "recesso per giusta causa".

L'iscrizione di cui al comma precedente è subordinata alle seguenti condizioni:

- a) che l'Agente cessato non abbia prestato o prestiti attività presso altre Società di assicurazione. L'eventuale attività successiva porta alla decadenza dell'iscrizione;
- b) che vi sia parere favorevole del Consiglio Direttivo da comunicare al richiedente entro 60 giorni dalla data della domanda;
- c) l'invio della tessera di Socio al richiedente, sostituisce la comunicazione di cui al precedente punto b).

art. 4 Ogni iscritto dovrà corrispondere un contributo che sarà fissato annualmente dall'Assemblea dei Soci, su proposta del Consiglio Direttivo.

Il contributo annuale dovrà essere versato entro il 30 ottobre dell'anno solare di competenza.

art. 5 I Soci si distinguono in:

- **Soci Ordinari**
- **Soci Aggregati**
- **Soci Onorari**

Sono Soci Ordinari tutti gli Ex Agenti di Generali Italia aventi i requisiti indicati al precedente art. 3.

Sono Soci Aggregati i coniugi superstiti che versino la quota annuale fissata dall'art. 4 dello Statuto.

Sono Soci Onorari coloro che hanno acquisito eccezionali meriti nei confronti dell'Associazione distinguendosi nell'attività associativa.

La qualifica di Socio Onorario viene attribuita dal Consiglio Direttivo secondo le modalità previste dall'art. 9 dello Statuto.

Al compimento del 90° anno i Soci, in regola con il pagamento dei contributi annuali, acquisiscono di diritto la qualifica di Socio Onorario e sono esenti dal versamento del contributo annuale.

È prevista l'attribuzione della qualifica onorifica di Presidente Onorario agli ex Presidenti dell'Associazione che si siano distinti nei confronti dell'Associazione e per essersi particolarmente impegnati nel far accrescere il prestigio dell'Associazione stessa.

L'attribuzione della qualifica di Presidente Onorario compete all'Assemblea Generale dei Soci, su proposta del Consiglio Direttivo.

art. 6 La qualifica di Socio si perde:

- per dimissioni;
- per morosità;
- per espulsione in seguito a gravi motivi.

Contro il provvedimento di espulsione comminata dal Collegio dei Probiviri l'interessato ha facoltà di ricorrere, nel termine di 30 giorni dalla notifica del provvedimento, al Consiglio Direttivo che delibererà inappellabilmente.

ORGANI SOCIALI

- art. 7**
- L'Assemblea Generale
 - Il Consiglio Direttivo
 - Il Presidente
 - Il Collegio dei Revisori dei Conti
 - Il Collegio dei Probiviri

ASSEMBLEA GENERALE

art. 8 Essa è composta da tutti gli iscritti all'Associazione, in regola con il pagamento del contributo annuale di cui all'art. 4 e può essere riunita sia per presenza che per referendum. Ogni partecipante ha diritto ad un voto e può essere rappresentato anche per delega. Non sono ammesse più di tre deleghe.

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta ogni anno dal Presidente.

Deve riunirsi in via straordinaria ogni qualvolta il Consiglio Direttivo ne ravvisi l'opportunità o quando almeno un quinto degli associati ne faccia richiesta motivata e sottoscritta al Consiglio Direttivo stesso.

L'Assemblea richiesta da almeno un quinto degli associati, deve essere convocata entro 60 giorni dalla data in cui la richiesta stessa è pervenuta.

L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria delibera a maggioranza semplice dei voti dei Soci presenti, salvo il disposto dell'art. 15.

L'Assemblea stabilisce l'indirizzo generale della attività della Associazione.

L'Assemblea nomina:

- 1) Il Consiglio Direttivo;
- 2) Il Collegio dei Revisori dei Conti;
- 3) Il Collegio dei Proviviri;
- 4) Attribuisce la qualifica di Presidente Onorario come prevista dall'art. 5 dello Statuto.

CONSIGLIO DIRETTIVO

art. 9 Il Consiglio Direttivo è composto da cinque membri o da sei membri qualora il Presidente venga eletto al di fuori dei componenti eletti in Consiglio Direttivo.

Spetta al Consiglio Direttivo:

- 1) eleggere il Presidente scelto fra tutti gli appartenenti all'Associazione;
- 2) ratificare la nomina, fatta dal Presidente eletto, del Segretario Generale dell'Associazione scelto fra gli appartenenti all'Associazione stessa;
- 3) eleggere il Vice Presidente scelto fra gli appartenenti al Consiglio Direttivo;
- 4) sviluppare la politica deliberata dall'Assemblea Generale e vigilare sulla sua corretta attuazione avvalendosi

si di collaboratori, denominati Delegati Regionali, scelti dal Consiglio Direttivo tra i Soci presenti sul territorio;

5) proporre all'Assemblea Generale di anno in anno, le contribuzioni dovute dagli aderenti alla Associazione;

6) proporre entro il 30 giugno di ogni anno il bilancio dell'esercizio precedente da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Generale;

7) adempiere a tutte le altre attribuzioni che siano ad esso demandate dal presente Statuto;

8) attribuire la qualifica di Socio Onorario con la maggioranza dei 3/4 (tre quarti) dei propri membri;

9) emettere parere in merito alle richieste di iscrizione di cui alla lettera b) del 3° comma dell'art. 3;

10) in sede di voto, in caso di parità, prevale il voto del Presidente. Il Consiglio Direttivo resta in carica due anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

PRESIDENTE

art. 10 È eletto dal Consiglio Direttivo, dura in carica due anni ed è rieleggibile. Convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo.

Adempie a tutte le altre funzioni che siano attribuite dal presente Statuto.

Egli ha la rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi.

È in facoltà del Presidente farsi coadiuvare nell'espletamento del proprio Mandato, di volta in volta, da altri Soci.

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

art. 11 Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi, dei quali uno Presidente, e da un supplente; essi durano in carica due anni e sono rieleggibili.

Spetta al Collegio dei Revisori dei Conti l'esame del bilancio dell'Associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, nonché la sorveglianza sull'andamento finanziario dell'Associazione.

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

art. 12 Il Collegio dei Probiviri è composto: da tre membri effettivi e da due supplenti. Essi durano in carica due anni e sono rieleggibili.

Il Collegio elegge, fra i suoi componenti, un Presidente e un Vice Presidente.

Funzioni:

È compito del Collegio dei Probiviri di esaminare e giudicare questioni riguardanti:

- a) la disciplina Associativa;
- b) la correttezza morale degli associati.

Rientra nei compiti dei Probiviri decidere secondo equità, quali arbitri irrituali, le controversie tra Associati o tra Associati e Organi Collegiali.

Il Collegio dei Probiviri agisce di propria iniziativa, su segnalazione di qualsiasi interessato o per incarico delle parti.

Sanzioni disciplinari:

Il Collegio dei Probiviri può applicare le seguenti sanzioni:

- a) il richiamo scritto;
- b) la deplorazione;
- c) la sospensione dell'attività associativa da 3 a 12 mesi;
- d) la espulsione dall'Associazione.

Procedimento:

Il Collegio dei Probiviri, entro 15 giorni dal ricevimento del ricorso e dell'incarico, procede alla contestazione degli addebiti, compie tutte le indagini od istruttorie che ritiene opportune e, sentiti gli interessati, decide a semplice maggioranza.

Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono valide quando siano prese a maggioranza dei suoi componenti. In caso di impedimento, i supplenti subentrano agli effettivi in ordine di voti. In caso di parità, prevale il voto di chi presiede.

Il Collegio dei Probiviri, entro 5 giorni dalla delibera, deve darne comunicazione agli interessati e all'Associazione a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Entro il termine perentorio di 30 giorni dalla comunicazione della decisione sulle questioni di cui al presente articolo, gli interessati possono proporre ricorso al Consiglio Direttivo che, dopo averli sentiti, si pronuncia senza formalità di sorta, a semplice maggioranza.

Il ricorso sospende l'efficacia del provvedimento impugnato. Entro 5 giorni dalla pronuncia definitiva del Consiglio Direttivo deve esserne data comunicazione agli interessati.

BILANCIO ANNUALE E ANNO SOCIALE

art. 13 Alla chiusura di ogni esercizio, che coincide con l'anno solare, sarà redatto il bilancio relativo all'esercizio stesso. Tale bilancio, firmato dai Revisori dei Conti, sarà sottoposto all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 giugno successivo.

Il bilancio potrà essere sottoposto all'Assemblea anche per referendum.

NORME GENERALI

art. 14 Per le modalità di convocazione dell'Assemblea Generale, la validità delle deliberazioni, la disciplina delle sedute e per le votazioni, valgono le norme degli artt. 20 e 21 del Codice Civile.

MODIFICHE ALLO STATUTO - SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

art. 15 Qualsiasi modifica allo Statuto dell'Associazione può essere deliberata soltanto dall'Assemblea Straordinaria dei Soci all'uopo convocata, secondo le norme indicate nell'art. 8.

L'Assemblea delibererà, in prima convocazione, con le maggioranze previste nel precitato art. 8 e in seconda convocazione con la presenza di almeno il 20% dei Soci aventi diritto a parteciparvi e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L'Associazione può essere sciolta con deliberazione dell'Assemblea convocata in sessione Straordinaria che accolga il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) degli aventi diritto al voto.

La delibera di scioglimento deve prevedere la nomina di uno o più liquidatori e stabilire la devoluzione dei beni, come previsto dall'art. 31 del Codice Civile.

art. 16 Per quanto qui non indicato valgono le norme del Codice Civile in materia.

**Aggiornato con delibera dell'Assemblea Generale Straordinaria dei Soci
tenutasi in Loano (SV) il 9 giugno 2017**

